

SENATO DELLA REPUBBLICA

XIV LEGISLATURA

N. 2460

DISEGNO DI LEGGE

presentato dal Ministro degli affari esteri

(FRATTINI)

di concerto col Ministro dell'interno

(PISANU)

col Ministro della giustizia

(CASTELLI)

e col Ministro dell'economia e delle finanze

(TREMONTI)

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 31 LUGLIO 2003

Ratifica ed esecuzione del Protocollo stabilito in base all'articolo 43, paragrafo 1, della Convenzione che istituisce un Ufficio europeo di polizia (Convenzione EUROPOL), che modifica l'articolo 2 e l'Allegato di detta Convenzione, fatto a Bruxelles il 30 novembre 2000

INDICE

Relazione	<i>Pag.</i>	3
Relazione tecnica	»	5
Analisi tecnico-normativa	»	6
Analisi dell’impatto della regolamentazione	»	7
Disegno di legge	»	8

ONOREVOLI SENATORI. - Il Consiglio dell'Unione europea, tenutosi il 30 novembre-1° dicembre 2000, ha adottato un atto che stabilisce, sulla base dell'articolo 43, paragrafo 1, della Convenzione Europol, ratificata ai sensi della legge 23 marzo 1998, n. 93, un Protocollo che modifica l'articolo 2 ed il relativo allegato della Convenzione medesima.

Sulla base di tale modifica, l'Europol sarà competente nella materia del riciclaggio e detta area sarà considerabile, come le altre sinora assegnate, primaria per le sue attività.

Il Protocollo è ora soggetto all'approvazione dei Parlamenti nazionali per la ratifica.

Obiettivo dell'Ufficio europeo di polizia, secondo l'articolo 2 della vigente Convenzione, è quello «di migliorare l'efficacia dei servizi competenti degli Stati membri e la loro cooperazione, al fine di prevenire e combattere il terrorismo, il traffico illecito di stupefacenti ed altre forme gravi di criminalità internazionale, purché esistano indizi concreti di una struttura o di un'organizzazione criminale e purché due o più Stati membri siano lesi dalle summenzionate forme di criminalità in modo tale da richiedere, considerate l'ampiezza, la gravità e le conseguenze dei reati, un'azione comune degli Stati membri».

L'ambito di competenza dell'Ufficio europeo di polizia può essere esteso mediante decisioni del Consiglio, che può incaricare Europol di occuparsi di altre forme di criminalità tra quelle enumerate nell'allegato della Convenzione medesima.

Le aree del mandato identificabili dalla Convenzione Europol e dagli atti del Consiglio che ne hanno esteso le competenze sino all'ultima decisione del Consiglio, tenutosi il

30 novembre-1° dicembre 2000, erano limitate ai seguenti fenomeni criminali:

- 1) traffico degli stupefacenti;
- 2) traffico del materiale nucleare e radioattivo;
- 3) traffico degli autoveicoli di provenienza furtiva;
- 4) immigrazione clandestina;
- 5) tratta degli esseri umani;
- 6) contraffazione di monete e di altri mezzi di pagamento.

La Convenzione istitutiva dispone che oltre alle competenze attualmente definite e limitate a determinati fenomeni criminali, Europol è, altresì, competente per i reati di riciclaggio di denaro collegati, nonché per i reati connessi.

Nella vigente Convenzione, quindi, il riciclaggio di denaro non assume una autonoma valenza essendo previsto solo in quanto fenomeno criminale collegato ai reati per i quali Europol è competente (articolo 2, paragrafo 3, della Convenzione).

Le nuove prospettive aperte dal Trattato sull'Unione europea, così come modificato dal Trattato di Amsterdam, nell'area della cooperazione di polizia, acquistano un particolare rilievo all'articolo 30, ove, tra l'altro, si legge, al paragrafo 1, lettera b), che essa comprende «la raccolta, l'archiviazione, il trattamento, l'analisi e lo scambio, in particolare attraverso Europol, delle pertinenti informazioni, comprese quelle in possesso dei servizi incaricati dell'applicazione della legge riguardo a segnalazioni di transazioni finanziarie sospette, nel rispetto delle pertinenti disposizioni sulla protezione dei dati personali».

A seguito della firma del Trattato è stato elaborato un apposito «Piano d'azione del

Consiglio e della Commissione sul modo migliore per attuare le disposizioni del Trattato di Amsterdam concernenti uno spazio di libertà, sicurezza e giustizia».

In tale Piano, tra le misure da intraprendere nella cooperazione di polizia entro cinque anni dalla data di entrata in vigore del Trattato è previsto, per quanto concerne Europol, tra l'altro, l'istituzione di «un sistema di scambio di informazioni e di analisi sul riciclaggio del denaro».

Nel settore in esame un nuovo impulso è stato fornito dalle conclusioni del Consiglio europeo straordinario dei Capi di Stato e di Governo tenuto a Tampere il 15 e 16 ottobre 1999 che, nell'area della cooperazione di polizia, ha sottolineato la centralità dell'Europol nella lotta al crimine internazionale.

In particolare, il Consiglio europeo ha invitato il Consiglio ad estendere la competenza dell'Europol al riciclaggio in generale, a prescindere dal tipo di reato da cui i proventi riciclati derivino.

A tal fine la Presidenza portoghese ha presentato un atto del Consiglio modificativo della Convenzione Europol - prevedendo un Protocollo - e su tale testo sono prose-

guiti i lavori della Presidenza francese che hanno condotto all'approvazione del medesimo.

Il Protocollo va ad incidere sul testo originario della Convenzione in modo tale che Europol abbia una competenza autonoma sul riciclaggio, ma che non per questo, indirettamente, assuma ulteriori competenze.

Il nuovo testo si limita, infatti, ad estendere le competenze di Europol al riciclaggio precisando che, per ogni area di criminalità di competenza di Europol, sono ricompresi i reati connessi, ma sono esclusi «i reati presupposto delle attività illecite di riciclaggio di denaro, forme di criminalità rispetto alle quali Europol... non è competente».

Alla decisione del Consiglio europeo è allegata una dichiarazione con la quale si afferma che «per dar seguito alle conclusioni 55 e 56 del Consiglio europeo di Tampere, il Consiglio ritiene utile studiare la definizione di riciclaggio nell'allegato della Convenzione Europol, tenendo conto delle conseguenze dei lavori in corso in seno al Consiglio sulla direttiva "riciclaggio" e sulla decisione quadro».

RELAZIONE TECNICA

Il disegno di legge proposto autorizza la ratifica e dispone l'esecuzione del Protocollo stabilito in base all'articolo 43 paragrafo 1 della Convenzione che istituisce un Ufficio europeo di polizia (Convenzione Europol), ratificata ai sensi della legge 23 marzo 1998, n. 93, che modifica l'articolo 2 e l'allegato di detta Convenzione, firmato a Bruxelles il 30 novembre 2000, con il quale sono estese le competenze di tale organismo al riciclaggio in generale, a prescindere dal tipo di reato da cui i proventi riciclati derivano. Il disegno di legge comporta i seguenti oneri finanziari:

- anno 2003 euro 68.310;
- anno 2004 euro 78.250;
- anno 2005 euro 79.200.

L'onere del 2003 è stato calcolato con riferimento alla percentuale di partecipazione dell'Italia alle spese di Europol, corrispondente al 13,94 per cento sulla base della spesa complessiva per la lotta al riciclaggio di 490.026 euro indicata nel bilancio di previsione dell'anno 2002. Le relative spese verranno iscritte sul capitolo di spesa 2852 dello stato di previsione del Ministero dell'interno denominato «Contributo per la partecipazione all'Ufficio europeo di polizia».

Per gli oneri degli anni successivi, non disponendo di dati disaggregati in relazione alle attività svolte da Europol, è stato calcolato un incremento pari agli incrementi desunti dal piano quinquennale del bilancio di Europol.

ANALISI TECNICO-NORMATIVA

L'esigenza di procedere al recepimento del suddetto strumento internazionale ricorrendo alle procedure di ratifica parlamentare, si evidenzia, in relazione al disposto dall'articolo 80 della Costituzione, in ragione della circostanza che la Convenzione internazionale, istitutiva di Europol, che il Protocollo in questione interviene a modificare, è stata a suo tempo ratificata con legge 23 marzo 1998, n. 93.

Sotto il profilo dell'incidenza del disegno di legge proposto sull'ordinamento interno, non si rendono necessarie norme di adeguamento della legislazione vigente, né si ravvisa impatto sull'assetto normativo regionale e delle autonomie locali.

Il disegno di legge proposto, finalizzato a recepire nell'ordinamento interno un Accordo concluso nel quadro della cooperazione fra Stati membri dell'Unione europea, è pienamente in linea con le disposizioni del Trattato sull'Unione europea che disciplinano tale cooperazione e segnatamente con l'obiettivo di fornire ai cittadini un livello elevato di sicurezza in «uno spazio di libertà, di sicurezza e di giustizia», sviluppando tra gli Stati membri un'azione comune nel settore della cooperazione di polizia.

ANALISI DELL'IMPATTO DELLA REGOLAMENTAZIONE

Il disegno di legge proposto autorizza la ratifica e dispone l'esecuzione del Protocollo stabilito in base all'articolo 43, paragrafo 1, della Convenzione che istituisce un Ufficio europeo di polizia (Convenzione Europol), ratificata ai sensi della legge 23 marzo 1998, n. 83, che modifica l'articolo 2 e l'allegato di detta Convenzione, firmato a Bruxelles il 30 novembre 2000, con il quale vengono estese le competenze di tale organismo al riciclaggio in generale, a prescindere dal tipo di reato da cui i proventi riciclati derivano, contribuendo con ciò a rafforzare gli strumenti di lotta alla criminalità organizzata transnazionale, con conseguenti ricadute sul livello di sicurezza garantito ai cittadini negli Stati membri dell'Unione europea.

Il disegno di legge proposto, i cui effetti si limitano ad attribuire efficacia nell'ordinamento nazionale ad un atto modificativo delle competenze attribuite ad un organismo internazionale, che non modificano gli assetti e le competenze delle autorità nazionali, non presenta ulteriori profili suscettibili di incidere direttamente sull'attività dei cittadini e delle imprese, né su quella delle amministrazioni pubbliche.

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

1. Il Presidente della Repubblica è autorizzato a ratificare il Protocollo stabilito in base all'articolo 43, paragrafo 1, della Convenzione che istituisce un Ufficio europeo di polizia (Convenzione Europol), che modifica l'articolo 2 e l'Allegato di detta Convenzione, fatto a Bruxelles il 30 novembre 2000.

Art. 2.

1. Piena ed intera esecuzione è data al Protocollo di cui all'articolo 1, a decorrere dalla data della sua entrata in vigore in conformità a quanto disposto dall'articolo 2, paragrafo 3, del Protocollo stesso.

Art. 3.

1. Per l'attuazione della presente legge è autorizzata la spesa di euro 68.310 per l'anno 2003, di euro 78.250 per l'anno 2004 e di euro 79.200 annui a decorrere dal 2005. Al relativo onere si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2003-2005, nell'ambito dell'unità previsionale di base di parte corrente «Fondo speciale» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2003, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero degli affari esteri.

2. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

Art. 4.

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

PROTOCOLLO
STABILITO IN BASE ALL'ARTICOLO 43, PARAGRAFO 1
DELLA CONVENZIONE CHE ISTITUISCE
UN UFFICIO EUROPEO DI POLIZIA
(CONVENZIONE EUROPOL) CHE MODIFICA L'ARTICOLO 2
E L'ALLEGATO DI DETTA CONVENZIONE

LE ALTE PARTI CONTRAENTI del presente protocollo e le parti contraenti della convenzione che istituisce un ufficio europeo di polizia, Stati membri dell'Unione europea,

CON RIFERIMENTO all'atto del Consiglio dell'Unione europea del trenta novembre duemila,

considerando quanto segue:

- (1) Occorre dare all'Europol strumenti più efficaci per lottare contro il riciclaggio al fine di rafforzare l'Europol nelle sue possibilità di sostegno degli Stati membri in tale lotta.
- (2) Il Consiglio europeo ha invitato il Consiglio dell'Unione europea ad estendere la competenza dell'Europol al riciclaggio in generale, a prescindere dal tipo di reato da cui i proventi riciclati derivano,

HANNO CONVENUTO QUANTO SEGUE:

ARTICOLO 1

La Convenzione Europol è modificata come segue:

1) l'articolo 2 è modificato come segue:

a) al paragrafo 2, il primo comma è sostituito dal seguente:

"2. Al fine di realizzare progressivamente l'obiettivo di cui al paragrafo 1, l'Europol è incaricato, in un primo tempo, della prevenzione e della lotta contro il traffico illecito di stupefacenti e di materie nucleari e radioattive, le attività illecite di riciclaggio di denaro, l'organizzazione clandestina dell'immigrazione, la tratta degli esseri umani e il traffico di autoveicoli rubati.";

b) al paragrafo 3, il primo comma è sostituito dal seguente:

"3. La competenza dell'Europol per una forma di criminalità o per aspetti specifici di una forma di criminalità comprende i reati ad essi connessi. Essa, tuttavia, non comprende i reati presupposto delle attività illecite di riciclaggio di denaro, forme di criminalità rispetto alle quali l'Europol, ai sensi del paragrafo 2, non è competente.";

2) l'allegato è modificato come segue:

Il paragrafo che comincia con le parole "A norma dell'articolo 2, paragrafo 2, inoltre," è sostituito dal seguente:

"A norma dell'articolo 2, paragrafo 2, inoltre, incaricare l'Europol di occuparsi di una delle forme di criminalità qui elencate implica parimenti conferirgli competenza in merito ai reati connessi."

ARTICOLO 2

1. Il presente protocollo è sottoposto agli Stati membri per l'adozione secondo le rispettive norme costituzionali.

2. Gli Stati membri notificano al Segretario Generale del Consiglio dell'Unione europea l'espletamento delle procedure richieste dalle rispettive norme costituzionali per l'adozione del presente protocollo.

3. Il presente protocollo entra in vigore novanta giorni dopo la notifica di cui al paragrafo 2 da parte dello Stato membro dell'Unione europea alla data dell'adozione da parte del Consiglio dell'atto che stabilisce il presente protocollo, che ottempererà per ultimo a detta formalità.

ARTICOLO 3

1. Il presente protocollo è aperto all'adesione di qualsiasi Stato che diventi membro dell'Unione europea, qualora non sia entrato in vigore alla data di deposito degli strumenti di adesione alla Convenzione Europol a norma dell'articolo 46 di quest'ultima.
2. Gli strumenti di adesione al presente protocollo sono depositati simultaneamente agli strumenti di adesione alla Convenzione Europol a norma dell'articolo 46 di quest'ultima.
3. Fa fede il testo del protocollo nella lingua dello Stato membro aderente stabilito dal Consiglio dell'Unione europea.
4. Qualora allo scadere del periodo di cui all'articolo 46, paragrafo 4 della Convenzione Europol il presente protocollo non sia entrato in vigore, esso entrerà in vigore per lo Stato membro aderente alla data di entrata in vigore di cui all'articolo 2, paragrafo 3.
5. Qualora il presente protocollo, a norma dell'articolo 2, paragrafo 3, entri in vigore prima dello scadere del periodo di cui all'articolo 46, paragrafo 4 della Convenzione Europol, ma successivamente al deposito dello strumento di adesione di cui al paragrafo 2, lo Stato membro aderente aderisce alla Convenzione Europol modificata in virtù del presente protocollo, a norma dell'articolo 46 della medesima.

ARTICOLO 4

1. Il Segretario generale del Consiglio dell'Unione europea è depositario del presente protocollo.
2. Il depositario pubblica nella Gazzetta ufficiale informazioni sullo stato delle adozioni e delle adesioni e qualsiasi altra notificazione relativa al presente protocollo.

Hecho en Bruselas, el treinta de noviembre del año dos mil.

Udfærdiget i Bruxelles den tredivte november to tusind.

Geschehen zu Brüssel am dreißigsten November zweitausend.

Έγινε στις Βρυξέλλες, στις τριάντα Νοεμβρίου δύο χιλιάδες.

Done at Brussels on the thirtieth day of November in the year two thousand.

Fait à Bruxelles, le trente novembre deux mille.

Arna dhéanamh sa Bhruiséil, an tríochadú lá de Shamhain sa bhliain dhá mhíle.

Fatto a Bruxelles, addì trenta novembre duemila.

Gedaan te Brussel, de dertigste november tweeduizend.

Feito em Bruxelas, em trinta de Novembro de dois mil.

Tehry Brysselissä kolmantenakymmenentenä päivänä marraskuuta vuonna kaksituhatta.

Som skedde i Bryssel den trettionde november tjugohundra.